

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il servizio di Istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi). Il servizio – come si legge “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare” – è erogato anche per periodi temporali non continuativi, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare, oppure siano previsti e autorizzati, dalla struttura sanitaria, eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare. Vista l’evoluzione degli interventi e delle cure mediche, effettuati con sempre maggiore frequenza a domicilio, l’attivazione di progetti di istruzione domiciliare non necessariamente deve seguire l’ospedalizzazione. “Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale ed il piano educativo individualizzato (P.E.I.)”, come si legge ne “Le Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare” (D.M.461/2019).

La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare devono interagire tra loro e concorrere, per uno stesso alunno, a garantire il diritto all’istruzione e alla formazione come si legge nelle “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare”. Affinché questo possa avvenire, è essenziale che tutti gli operatori coinvolti, nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, si impegnino nella definizione e condivisione di ogni singolo progetto, anche integrato fra SIO, ID e frequenza regolare della scuola, a cui partecipano le famiglie, il personale sanitario e della scuola, nonché i diversi soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.